

Stefano Berteà<sup>1</sup>

## *La concezione dell'obbligo giuridico di Thomas Hobbes*

*Abstract:* In this work, I will critically engage with Thomas Hobbes' account of legal obligation. The main claim I set out to defend is the thesis that Hobbes conceptualizes legal obligation as rationally justified imperative. This means that a legal obligation is presented as a command of a sovereign power that is intrinsically (and not merely contingently) rational. That is, for Hobbes, practical rationality, in its prudential (vis-à-vis moral) instantiation, is an essential dimension of legal obligation. On this basis, I suggest that Hobbes' account of legal obligation is best interpreted as a variant of the so-called normative model. More specifically, Hobbes theorizes a rationalist version of the normative model that, on the one hand, is rooted in the naturalist tradition of the Middle Age and, on the other hand, is conceptually distinguishable from the views of legal obligation associated with the legal theories of Jeremy Bentham and John Austin.

*Keywords:* Legal Obligation, Thomas Hobbes, Legal Positivism, Natural Law Theory, Legal Rationalism.

*Indice:* 1. Introduzione – 2. Politica e diritto nel pensiero di Hobbes – 3. Il modello normativo e razionalista dell'obbligo giuridico teorizzato da Hobbes – 3.1 Considerazioni filosofico-generalì – 3.2 Considerazioni teorico-giuridiche – 4. Conclusione.

### 1. Introduzione

In questo saggio intendo ricostruire la concezione dell'obbligo giuridico teorizzata da un autore classico del pensiero politico e giuridico moderno: Thomas Hobbes. La nozione di obbligo è, a mio avviso, un'idea giuridica fondamentale. Conseguentemente, ritengo che una sua adeguata comprensione sia essenziale per l'analisi del diritto.<sup>2</sup> Per tale ragione, intendo la ricostruzione della teorizzazione dell'obbligo giuridico da parte di un classico della filosofia moderna che propongo in questo lavoro innanzitutto come un'occasione per riflettere critica-

1 stefano.bertea@unime.it; Università di Messina; professore associato in Filosofia del diritto. Desidero ringraziare Alessio Lo Giudice e Giuseppe Lorini per aver letto e commentato una versione precedente di questo scritto. Ovviamente, gli errori commessi e le imprecisioni contenute in questo lavoro sono attribuibili e imputabili esclusivamente a me.

2 Questa è la ragione per la quale mi sono occupato del tema in svariate occasioni. Si veda, ad esempio, Berteà (2014, 2017, 2019 e 2024).

mente sulla nozione di obbligo giuridico in generale e, di conseguenza, per contribuire a una migliore comprensione del fenomeno giuridico nel suo insieme. Ciò significa che le pagine seguenti non hanno come obiettivo principale quello di difendere una determinata interpretazione della filosofia giuridico-politica di Hobbes, ma quello di valutare quale rilevanza le tesi hobbesiane relative all'obbligo giuridico abbiano, o possano avere, per una concettualizzazione del tipo di dovere generato dal diritto. Per la medesima ragione, le considerazioni che seguono vanno considerate primariamente come un contributo a una teoria generale dell'obbligo giuridico piuttosto che a un'esegesi della filosofia politica e giuridica di Hobbes.

Nella mia trattazione, inquadrerò la concezione dell'obbligo giuridico teorizzata da Hobbes nel contesto della sua generale proposta filosofico-politica. La ragione che giustifica questa scelta è riconducibile al fatto che, in considerazione del carattere sistematico della filosofia del diritto e della politica di Hobbes, le tesi sull'obbligo giuridico difese da quest'ultimo possono essere comprese correttamente soltanto se contestualizzate all'interno della sua complessiva visione filosofica, teoria politica e dottrina giuridica.

## 2. Politica e diritto nel pensiero di Hobbes

Hobbes elabora la sua filosofia politica e giuridica in un'epoca storica – metà del Seicento – nella quale si assiste alla graduale transizione dal pensiero giusnaturalista, a lungo dominante nei secoli precedenti e ancora influente nei decenni in cui Hobbes sistematizza la sua proposta teorica, a quello giuspositivista, che proprio tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento comincia a essere teorizzato come un'alternativa, sia pur ancora minoritaria e non articolata in maniera dettagliata e matura, proprio al giusnaturalismo. Come sottolineato nella letteratura secondaria, nell'ambito della quale la precisa collocazione teorico-giuridica di Hobbes è ancora oggetto di dibattito, il pensiero di Hobbes riflette l'ambivalenza del periodo nel quale il filosofo inglese scrive le sue opere maggiori.

Da un lato, infatti, vi è chi, come Norberto Bobbio, sostiene che Hobbes vada considerato un precursore, se non addirittura il primo esponente importante, del positivismo giuridico. In questa interpretazione, Hobbes va classificato come un (proto-) giuspositivista innanzitutto in quanto nega il carattere vincolante del diritto naturale, che non è considerato da Hobbes una forma di diritto in senso proprio ma è piuttosto concettualizzato come un (mero) precetto razionale – un imperativo della ragione nella sua dimensione pratica. Inoltre, il positivismo di Hobbes emerge nella sua tesi che il diritto naturale non determina i contenuti del diritto positivo. Spetta, infatti, a quest'ultimo la funzione di fissare quali condotte siano lecite e illecite. E tale funzione viene svolta dal diritto positivo in modo sostanzialmente autonomo, dal momento che il diritto naturale si limita a dettare la necessità di introdurre un sistema di diritto positivo, ma i contenuti di tale sistema, sia nella fase di creazione delle norme giuridiche sia in quella della loro interpretazione, sono stabiliti esclusivamente da chi detiene il potere politico in un determinato

territorio. Infine, secondo Bobbio, Hobbes va considerato un (proto-) giuspositivista, in quanto teorizza una concezione paradigmaticamente imperativista del diritto, il quale viene inteso come l'insieme dei comandi del potere sovrano. Questo complesso di tesi spinge Bobbio a individuare in Hobbes non semplicemente un precursore ma piuttosto l'iniziatore del giuspositivismo, soprattutto nella versione empirica che successivamente trova nei lavori di Jeremy Bentham e John Austin una teorizzazione sofisticata<sup>3</sup>.

Da un altro lato, vi sono studiosi che, per utilizzare un'espressione di Mark Murphy (1995: 846), considerano il contributo teorico di Hobbes "much more akin to earlier natural law accounts than to later positivist views". Questa linea interpretativa è difesa in modo sistematico proprio da Murphy, il quale sottolinea sia la distanza concettuale che separa il pensiero politico e giuridico di Hobbes da quello di Austin sia, allo stesso tempo, la continuità esistente tra le teorizzazioni di Hobbes e quelle di un giusnaturalista classico come Tommaso d'Aquino<sup>4</sup>. A partire dalla rilettura delle tesi centrali del giusnaturalismo – il quale viene tenuto concettualmente separato dall'affermazione secondo la quale la "derivability from the natural law is sufficient for a norm to be part of the civil law" (Murphy 1995: 848) –, Murphy (1995: 849) evidenzia i tratti non positivistici del pensiero di Hobbes, nel quale si stabilisce la necessità della "congruence between the dictates of the natural law and of the civil law" ai fini della determinazione del carattere obbligatorio di quest'ultimo. Infatti, continua Murphy (1995: 849), per Hobbes vi sono "many cases in which subjects are under no obligation to obey the commands of their sovereigns". Questa situazione si verifica ogni volta che i comandi del sovrano non hanno un corrispettivo nei dettami di ragione che costituiscono il diritto naturale. Su tale base, Murphy sostiene che vi è continuità concettuale tra la proposta politico-giuridica di Hobbes e la tesi giusnaturalistica che condiziona l'obbligatorietà (piuttosto che l'esistenza) del diritto positivo alla capacità di quest'ultimo di essere riconosciuto come congruente con i precetti del diritto naturale, a sua volta inteso come un sistema di principi razionali.

L'ambivalenza del contributo filosofico-politico e teorico-giuridico di Hobbes trova una formulazione efficace sia nell'opera di Lon Fuller (1940: 20), il quale sostiene che Hobbes "founded legal positivism on a natural law basis", sia in quella di David Dyzenhaus (2001: 465), il quale, prima di offrire una lettura del contributo di Hobbes simile a quella proposta da Murphy, afferma che, almeno a prima vista, "as a matter of textual interpretation ... Hobbes supplies evidence that allows us to think of him as both a natural lawyer, though a rather odd one, and as a decidedly positivist thinker".

Una, sia pur necessariamente concisa, ricostruzione del pensiero politico e giuridico di Hobbes rende manifesta l'ambivalenza del suo pensiero. Quest'ultimo si sviluppa in una serie di lavori, tra i quali i più importanti sono *The Elements of*

3 Queste tesi sono difese in modo sistematico in Bobbio (1954). Una simile interpretazione è offerta, con argomentazioni parzialmente diverse, in Cattaneo (1962) così come, più recentemente, in Venezia (2015).

4 Si vedano, ad esempio, Murphy (1994, 1995 e 2016) e Dyzenhaus (2001 e 2012).

*Law: Natural and Politic* (completato nel 1640 e pubblicato nel 1650) e *De Cive* (che costituisce la terza parte di *Elementia Philosophiae* e viene pubblicato nel 1642), prima di trovare la sua elaborazione più sistematica con la pubblicazione del *Leviatano* (che esce nel 1651 nell'edizione in lingua inglese e nel 1668 nella versione in lingua latina). Nelle sue principali opere filosofico-politiche e teorico-giuridiche, Hobbes si propone l'obiettivo di fornire una *fondazione razionale* della società civile. Il principale intento di Hobbes, dunque, non è quello di *descrivere* l'origine storica degli ordinamenti politici a lui contemporanei. Né, per Hobbes, è centrale il problema dell'efficacia e dei meccanismi di funzionamento di tali ordinamenti. Nella sua costruzione teorica, il filosofo inglese è piuttosto interessato a *giustificare* le istituzioni politiche e giuridiche, ossia, a *legittimare* la loro esistenza e autorità. In tal senso, Hobbes si occupa primariamente di questioni fondative, contribuendo così allo studio di quello che, in termini contemporanei, è caratterizzabile come il "contesto della giustificazione", piuttosto che il "contesto della scoperta", della politica e del diritto.

Il discorso fondativo di Hobbes condivide svariate nozioni e strategie argomentative utilizzate dal giusnaturalismo (non soltanto) moderno. Infatti, come per le proposte giusnaturalistiche, anche per la costruzione filosofico-politica e teorico-giuridica di Hobbes il punto di partenza è costituito dallo "stato di natura", una condizione regolata dal "diritto di natura"<sup>5</sup>. Nello stato di natura non vi è alcuna autorità politica e ogni individuo ha "diritto a ogni cosa" – questa, per Hobbes, è la prima legge di natura, o la "legge fondamentale di natura" – in quanto i soggetti sono sottoposti solamente a precetti di razionalità pratica – le "leggi di natura"<sup>6</sup>. Queste ultime, seppur immutabili, eterne e generalmente riconosciute, sono solamente dettami della ragione. In quanto tali, nello stato di natura, esse obbligano soltanto in coscienza. Pertanto, nel pensiero di Hobbes le leggi di natura non sono né necessariamente rispettate nelle interazioni sociali né razionalmente vincolanti *in foro externo*<sup>7</sup>. Più specificamente, per Hobbes le leggi di natura sono massime funzionali all'autoconservazione, alla protezione e all'autodifesa personali. Quindi, esse hanno essenzialmente e fondamentalmente un carattere prudenziale, piuttosto che morale. Analogamente, il diritto di natura, ossia, l'insieme delle leggi di natura, altro non è che

la libertà che ha ogni uomo di utilizzare il proprio potere come vuole per la preservazione della propria natura, vale a dire della propria vita e, di conseguenza, di fare tutto ciò che nel suo giudizio e nella sua ragione concepirà come i mezzi più adatti a questo scopo (Hobbes 2001 [1651]: 64).

5 Hobbes 2001 [1651]: 64-71 (i numeri di pagina sono quelli del testo originale inglese).

6 Tali leggi sono precetti, o regole generali, stabilite dalla ragione per vietare che gli individui pongano in essere condotte distruttive della loro vita o si privino di mezzi che preservino quest'ultima.

7 Hobbes 2001 [1651]: 67. Sullo stato di natura e le sue leggi si veda Hobbes (2001 [1651]: 60-80 e 2019 [1642]: 31-42).

Lo stato di natura, continua Hobbes, è caratterizzato da un significativo grado di conflittualità e, conseguentemente, insicurezza, poiché “per tutto il tempo in cui gli uomini vivono senza un potere comune che li tenga soggiogati, si trovano in quella condizione chiamata guerra e questa guerra è tale che ogni uomo è contro ogni uomo”<sup>8</sup>. Infatti, dal momento che nello stato di natura gli individui hanno diritto a ogni cosa, in tale stato non vi è alcuna autorità generalmente riconosciuta e capace di imporre, anche coercitivamente, norme di convivenza. Inoltre, nello stato di natura i singoli soggetti, da un lato, si trovano in una situazione di uguaglianza, in quanto hanno capacità, competenze e poteri comparabili, e, dall'altro, hanno interessi contrastanti e sono mossi da istinti, passioni e necessità che non tengono necessariamente conto delle esigenze degli altri. Ciò significa che per Hobbes la condizione naturale – lo stato di natura – si caratterizza per una situazione di generale insicurezza associata a una permanente guerra di tutti contro tutti. È per tale ragione che nello stato di natura agli individui manca il bene fondamentale che permette loro di godere della propria esistenza, intesa come una forma di vita confortevole, socievole e civilizzata: la sicurezza. Detto altrimenti, nello stato di natura, nessuna collaborazione duratura è possibile in quanto gli individui, in perenne conflitto l'uno con l'altro, sono dediti a reciproche prevaricazioni e, di conseguenza, “ci sono la continua paura e il continuo pericolo di morte violenta” (Hobbes 2001 [1651]: 62).

Una combinazione di passioni (quali la paura della morte, il desiderio delle cose necessarie per vivere comodamente e la speranza di ottenerle) e di considerazioni razionali (quali l'esigenza di garantire la pace sociale e assicurare la sicurezza personale) induce gli individui a instaurare e riconoscere come vincolante l'autorità politica. Per gli esseri umani, dunque, l'introduzione di un'autorità politica generalmente riconosciuta, alla quale assoggettarsi e alla quale delegare la creazione e l'applicazione delle norme di convivenza sociale, costituisce un'esigenza razionale che corrisponde al soddisfacimento delle loro passioni e interessi fondamentali<sup>9</sup>. A partire da queste premesse, Hobbes (2001 [1651]: 64-65) deriva la seconda legge di natura, la quale prescrive agli individui di rinunciare al diritto a ogni cosa al fine di garantire a sé stessi pace e sicurezza. Il mezzo con il quale tale rinuncia avviene (in modo legittimo) è il contratto, il quale consiste nel “mutuo trasferimento del diritto” naturale originario<sup>10</sup>.

A sua volta, anche se può assumere forme diverse, per Hobbes, l'autorità politica, razionalmente fondata e costituita attraverso la stipulazione di un contratto so-

8 Si veda anche Hobbes (2019 [1642]: 33), dove si afferma che “if every one should retain his right to all things, it must necessarily follow, that some by right may invade, and others, by the same right, might defend themselves against them ... Therefore war would follow”.

9 Su questo punto rinvio a Hobbes (2001 [1651]: 64-65 e 137-138) e Hobbes (2019 [1642]: 70-86).

10 Hobbes 2001 [1651]: 66. Per Hobbes, la rinuncia ai diritti soggettivi deve necessariamente avvenire mediante contratto, il quale è l'unico istituto che, in una prospettiva individualista quale è quella che sottende la visione politica di Hobbes, giustifica la rinuncia di un diritto da parte di un soggetto. A questo proposito rinvio alla sistematica trattazione del tema contenuta in Leyden (1981: 62-95).

ziale, non può essere che assoluta, indivisa, e (virtualmente) illimitata<sup>11</sup>. Se così non fosse, infatti, le stesse controversie, conflittualità e divergenze che caratterizzano l'ipotesi dello stato di natura si riproporrebbero nello stato civile, vanificando così la transizione alla nuova condizione – lo stato civile appunto – e ricreando quello stato di guerra generalizzata e di insicurezza perenne che giustifica l'abbandono della condizione naturale. Pertanto, nello stato civile ciascun soggetto ha un obbligo di obbedienza praticamente assoluto e virtualmente illimitato alle decisioni assunte dai detentori dell'autorità politica e dai loro delegati. Ai cittadini, infatti, è riconosciuto il diritto di disobbedienza soltanto nei casi in cui l'autorità politica metta a repentaglio la loro esistenza o dimostri di non essere in grado di provvedere alla loro protezione in modo adeguato<sup>12</sup>. Quindi, fatte salve poche eccezioni, che sono riconducibili all'unico principio che Hobbes riconosce come irrinunciabile per un soggetto – quello di difendere se stesso, garantire la propria sicurezza e preservare la pace – l'obbligo di obbedienza all'autorità politica è inderogabile.

Nello stato civile, le leggi di natura che caratterizzano lo stato di natura, vengono sostituite dalle leggi civili. Queste ultime, che nel loro insieme costituiscono il diritto positivo, sono comandi emanati dal sovrano che tutti i consociati “sono vincolati ad osservare” (Hobbes 2001 [1651]: 136). Il diritto che regola la convivenza civile è, dunque, una creazione artificiale: è un diritto posto, o positivo, piuttosto che naturale. Inoltre, esso ha carattere imperativo: non è un mero consiglio, ma un comando che proviene dal soggetto – individuo o istituzione – autorizzato a emanare prescrizioni vincolanti per altri<sup>13</sup>. Più precisamente, il diritto positivo consiste nell'insieme degli imperativi, o comandi, prodotti dall'autorità politica, i quali trovano la loro fondazione ultima nelle esigenze di ragione che giustificano il passaggio dallo stato di natura a quello civile. I contenuti dei comandi dell'autorità politica – ossia, del diritto positivo – non sono, tuttavia, fissati dalle leggi naturali che in ultima analisi ne giustificano la forza normativa<sup>14</sup>. Infatti, per quanto il diritto di natura costituisca un precetto di ragione, esso non è diritto in senso proprio. Soltanto le leggi civili possono essere considerate costitutive del diritto in senso proprio e dei suoi contenuti. In quanto tali, esse possono ridurre e limitare le leggi di natura, ovvero la naturale libertà umana, poiché per Hobbes (2001 [1651]: 139) la legge civile “è stata introdotta nel mondo con lo scopo esclusivo di limitare la

11 La concezione dell'autorità politica è presentata in dettaglio in Hobbes (2001 [1651]: 85-93).

12 Infatti, per Hobbes (2001 [1651]: 65-66 e 111-114), vi sono alcuni pochi diritti inalienabili, quali il diritto di autodifesa (inteso sia come il diritto di un individuo “di resistere a coloro che lo assalgono con la forza per privarlo della vita”, sia come il diritto dei soggetti di “difendere il proprio corpo persino contro chi li aggredisce legittimamente”), il diritto di non farsi male (ossia, “di uccidersi, di ferirsi o di mutilarsi o di non resistere a quelli che lo assalgono”), il diritto di resistere all'arruolamento coercitivo e di partecipare alla guerra (a meno che la difesa dello stato civile non necessiti il contributo di tutti i consociati), il diritto di non accusare se stesso, il diritto di lottare per la vita e il diritto a tutti i beni che sono necessari alla sopravvivenza, quali il cibo, l'aria e i medicinali.

13 Su questo punto rinvio a Hobbes (2001 [1651]: 137-150).

14 Si veda Hobbes (2001 [1651]: 138-139).

libertà naturale di tutti gli uomini, in modo tale che essi non potessero farsi del male, ma assistersi reciprocamente e coalizzarsi contro un nemico comune”.

### 3. Il modello normativo e razionalista dell'obbligo giuridico teorizzato da Hobbes

Nell'ambito di questa costruzione filosofico-politica e teorico-giuridica, la nozione di obbligo giuridico trova uno specifico riconoscimento<sup>15</sup>. Per Hobbes, infatti, coloro che vivono nello stato civile sono assoggettati a determinati obblighi, i quali sono prodotti dalle limitazioni che le leggi civili introducono all'originario diritto naturale a ogni cosa. Ciò equivale a concepire l'obbligo giuridico come una nozione tanto *artificiale* quanto *derivata*. In primo luogo, per Hobbes l'obbligo giuridico è un *costrutto*, o un'entità artificiale, dal momento che nello stato di natura hobbesiano non vi sono obblighi ma soltanto il diritto di ciascuno a ogni cosa. La conflittualità e l'incertezza causate dalla condizione naturale giustifica l'introduzione di un sistema di obblighi, i quali, conseguentemente, fanno la loro apparizione solamente nello stato civile. In secondo luogo, per la medesima ragione, l'obbligo giuridico è inteso da Hobbes come una nozione *derivata* (a partire da un mutamento che subisce il diritto soggettivo naturale) piuttosto che fondamentale e primitiva. In altri termini, lo status fondamentale degli esseri umani è costituito dalla titolarità di diritti soggettivi, non dall'assoggettamento a obblighi.

Nella costruzione teorico-giuridica di Hobbes, inoltre, i principali caratteri distintivi dell'obbligo giuridico sono stabiliti dalla sua natura – quella giuridica appunto. Ora, per Hobbes, il fenomeno giuridico è definibile come un complesso di *comandi* prodotti dall'autorità politica, ossia, dal potere sovrano costituito e *autorizzato* da coloro che rinunciano volontariamente al diritto a ogni cosa da loro posseduto nello stato di natura in modo tale da porre rimedio alla conflittualità generalizzata e all'insicurezza permanente che contraddistinguono tale stato<sup>16</sup>. Pertanto, per Hobbes l'obbligo giuridico si riferisce a un *imperativo autorizzato* – a un *comando razionalmente giustificato* – che rende determinate condotte non-opzionali. In questa concettualizzazione, dunque, l'obbligo giuridico è caratterizzato da due dimensioni fondamentali e parimenti costitutive: l'imperatività e la giustificazione razionale. Come anticipato, entrambe queste dimensioni essenziali – imperatività e giustificazione razionale – sono riconducibili alla natura specificamente giuridica dell'obbligo. Infatti, da un lato, dal momento che il diritto va inteso come un insieme di comandi, anche gli obblighi creati dal diritto – gli obblighi giuridici – hanno carattere imperativo. Su questa base, gli obblighi giuridici sono concettualmente irriducibili a, e distinguibili da, consigli, esortazioni e raccomandazioni. Dall'altro lato, dal momento che il diritto non può essere creato (e applicato) da chiunque,

15 Interessanti discussioni sul concetto di obbligo giuridico, così come questo è teorizzato da Hobbes, si possono trovare in Moore (1971 e 1972), Shiner (1980), Le Bouffe (2003), Venezia (2015: 19-62) e Deigh (2016), tra gli altri.

16 Sul punto rinvio a Hobbes (2001 [1651]: 138 e 173).

ma può essere creato (e applicato), direttamente o indirettamente attraverso i suoi delegati, solamente da quel soggetto – l'autorità politica – che è razionalmente giustificato a governare le relazioni sociali, gli obblighi generati dal diritto sono (non mere direttive, ma) direttive giustificate dal punto di vista razionale.

Nel pensiero di Hobbes, questa caratterizzazione dell'obbligo giuridico è ulteriormente arricchita da ulteriori tre elementi.

(a) Innanzitutto, per Hobbes, l'obbligo giuridico è associato alla volontaria rinuncia di un pre-esistente (e, invero, originale in quanto naturale) diritto soggettivo da parte del suo titolare<sup>17</sup>. Ciò non significa soltanto che l'obbligo giuridico è una condizione che esiste solamente nello stato civile, ma anche che l'obbligo giuridico viene a esistenza come, e si caratterizza per essere, la *negazione* della libertà originaria dei singoli. Infatti, il passaggio dallo stato di natura, nel quale i soggetti godono di assoluta libertà – essi hanno diritto a ogni cosa – allo stato civile comporta necessariamente la perdita da parte dei soggetti di (praticamente) tutti i loro diritti, i quali vengono trasferiti all'autorità politica e ai suoi delegati. Questa perdita e questo trasferimento dei diritti soggettivi si accompagnano all'autorizzazione, razionalmente giustificabile, a creare obblighi generalmente vincolanti.

(b) Inoltre, nella costruzione teorica di Hobbes, l'obbligo giuridico è di regola accompagnato da una sanzione che può essere imposta, anche coercitivamente, a coloro che violano l'obbligo stesso. Nel pensiero di Hobbes, tuttavia, la connessione tra obbligo giuridico e sanzione è motivazionale e pratica, piuttosto che concettuale. La coercizione, in altre parole, non costituisce un elemento essenziale, o costitutivo, dell'obbligo giuridico; essa va intesa, piuttosto, come l'incentivo e la garanzia che i soggetti ottemperino ai loro doveri giuridici. In altri termini, per Hobbes, l'apparato coercitivo di cui dispone l'autorità politica conferisce forza vincolante agli obblighi giuridici, che, in assenza di tale apparato, non sono, al pari dei contratti, “altro che parole e fiato” (Hobbes 2001 [1651]: 89). Quindi, essi non hanno “la forza per obbligare, contenere e costringere o proteggere qualcuno se non quella della spada pubblica, cioè delle mani libere di quell'uomo o assemblea di uomini che ha la sovranità” (Hobbes 2001 [1651]: 89). Per la stessa ragione, la coercizione va tenuta distinta dalla giustificazione dell'obbligo giuridico – giustificazione che è invece puramente razionale. La coercizione, infatti, riguarda la dimensione *motivazionale* dell'obbligo, non quella *giustificatoria*. Pertanto, pur svolgendo un ruolo essenziale dal punto di vista pratico, l'elemento coercitivo non è parte integrante della definizione di obbligo giuridico fornita da Hobbes.

(c) Infine, nell'impostazione teorico-concettuale hobbesiana, la giustificazione razionale dell'obbligo giuridico è di tipo prudenziale piuttosto che morale<sup>18</sup>. Tale giustificazione rinvia alle ragioni ultime per le quali i soggetti decidono volontariamente di abbandonare lo stato di natura, caratterizzato da una condizione di libertà e dal diritto dei soggetti a ogni cosa, per instaurare lo stato civile, con-

17 Si veda Hobbes (2001 [1651]: 86).

18 Per una lettura diversa della posizione di Hobbes rispetto a quella che propongo qui – una lettura che attribuisce carattere morale e non puramente prudenziale alle ragioni giustificative utilizzate per fondare stato e diritto – rinvio a Gert (2010).

traddistinto dalla presenza dell'autorità politica, a sua volta autorizzata a comprimere la libertà individuale e a introdurre obblighi che limitano il diritto a ogni cosa dei soggetti. Come indicato nella sezione precedente, tale ragione è costituita dall'esigenza dei soggetti di ottenere la pace sociale, assicurare per sé condizioni di vita caratterizzate dalla sicurezza e proteggere la propria incolumità personale. Le considerazioni che giustificano l'instaurazione di un'autorità politica, intesa come fonte di restrizioni e obblighi per i consociati, sono, dunque, auto-referenziali ed egoistiche, anziché altruistiche e ispirate al perseguimento di interessi comuni alla collettività regolata dall'ordinamento politico e giuridico. Infatti, esse sono funzionali a garantire al soggetto che si sottomette all'autorità politica e, conseguentemente, agli obblighi creati da quest'ultima, determinati vantaggi personali: la transizione da una condizione esistenziale – lo stato di natura – “solitaria, povera, sofferta, brutale e breve” (Hobbes 2001 [1651]: 62) allo stato civile è giustificata dal fatto che qualunque soggetto razionale non può che considerare il secondo più favorevole e vantaggioso per sé rispetto alla prima. Quindi, è il vantaggio personale, non la preoccupazione per determinati interessi generali o il riconoscimento dell'importanza di un qualche bene comune, ciò che giustifica l'emergenza degli obblighi giuridici.

Da quanto precede emerge che la concezione dell'obbligo giuridico introdotta da Hobbes è concettualmente irriducibile alla teorizzazione di questa nozione difesa dagli esponenti del giuspositivismo empirico di cui Hobbes è considerato da molti studiosi come il precursore (o, perfino, il primo esponente di rilievo). Infatti, a differenza dei teorici del giuspositivismo empirico come Bentham e Austin, Hobbes elabora una concezione normativa, piuttosto che empirica, dell'obbligo giuridico. La differenza tra i due modelli di obbligo giuridico – quello empirico, difeso dai teorici del giuspositivismo empirico, e quello normativo, teorizzato da Hobbes – può essere definita come segue<sup>19</sup>.

Il modello empirico definisce l'obbligo giuridico in termini puramente fattuali. In questa prospettiva teorica, l'obbligo giuridico individua una forma di 'essere' piuttosto che di 'dover essere', ovvero, si riferisce a una prescrizione che prevede la comminazione di una sanzione in caso di sua violazione. Questo modello è stato teorizzato in due varianti principali: quella predittiva e quella imperativista. La *variante predittiva* del modello empirico caratterizza l'obbligo giuridico in funzione della *probabilità* di essere sanzionati per aver disobbedito alle norme giuridiche che introducono doveri. In questa prospettiva teorica, l'obbligo giuridico è definito in funzione della sanzione che *di fatto* un individuo rischia di subire per aver infranto prescrizioni giuridiche e per non aver agito in conformità con le norme giuridiche. La *variante imperativista* del modello empirico dell'obbligo giuridico, invece, stabilisce una connessione tra gli obblighi giuridici e ciò che il diritto individua come comportamenti sanzionabili. In questa prospettiva teorica, l'obbligo giuridico impone una determinata condotta attraverso la previsione di una punizione per chiunque non attui tale condotta. La nozione di obbligo giuridico è, quindi,

19 Per una trattazione più dettagliata di questi modelli rinvio a Berteza (2019: 43-73).

concettualmente connessa all'*esistenza di una sanzione giuridica*. Ciò significa che, affinché esista un obbligo giuridico, deve esserci un qualche tipo di *pressione*, fisica o psicologica, che qualcuno – l'autorità politica – esercita su qualcun altro – il destinatario dell'obbligo. Le teorie imperativiste, dunque, definiscono l'obbligo giuridico come un comando che l'autorità politica impone coercitivamente e fa rispettare ai destinatari delle norme giuridiche, anche quando tali destinatari non sono disposti a osservare dette norme.

La concezione dell'obbligo giuridico dei principali esponenti del giuspositivismo empirico costituisce un esempio di versione imperativista del modello empirico. L'idea centrale delle proposte teorico-giuridiche di questi autori è, infatti, costituita dalla tesi che il diritto obbliga nella misura in cui vi è un potere sovrano capace di generare comandi sostenuti dalla minaccia di sanzioni per il mancato rispetto degli stessi. A sua volta, il potere sovrano è definito come quel soggetto – individuo o istituzione – che all'interno di un determinato territorio gode di uno status superiore a quello di tutti gli altri. La superiorità del sovrano, poi, è definita in termini di una generalizzata abitudine all'obbedienza: un soggetto è politicamente superiore a tutti gli altri nella misura in cui riceve abitualmente obbedienza dal resto della popolazione (in quanto i suoi comandi sono regolarmente rispettati dai destinatari) e, allo stesso tempo, non ha l'abitudine a obbedire a nessun altro. In sintesi, allora, in questa impostazione teorica, l'obbligo giuridico esiste nella misura in cui i comandi del potere sovrano sono generalmente riconosciuti come vincolanti dai loro destinatari e sono sostenuti da un sistema di sanzioni. Analogamente, un comportamento è obbligatorio se costituisce l'oggetto di un comando e può essere imposto coercitivamente a coloro che non ottemperano<sup>20</sup>.

Ora, a differenza dei teorici del giuspositivismo empirico, Hobbes non concettualizza l'obbligo giuridico esclusivamente in termini di elementi fattuali e imperativi, che pure sono presenti nella concezione hobbesiana. Hobbes fa invece riferimento esplicito anche all'elemento della giustificazione razionale, la quale viene considerata una dimensione costitutiva dell'obbligo giuridico. Pertanto, la teorizzazione di Hobbes va intesa come un contributo al modello normativo, piuttosto che empirico, dell'obbligo giuridico. Il modello normativo caratterizza l'obbligo giuridico come una forma di 'dover essere' ed è, quindi, definito non da ciò che il potere politico può *di fatto* imporre ma piuttosto da ciò che un soggetto *deve* fare, o è giustificato che faccia. Detto altrimenti, a differenza del modello empirico, sia nella versione predittiva sia nella variante imperativista, il modello normativo si caratterizza per il fatto di stabilire una connessione concettuale tra l'obbligo giuridico e ciò che si deve fare, dove il termine 'dovere' implica, almeno implicitamente, un giudizio di valore su ciò che è razionalmente giustificato fare e ciò che non lo è. L'obbligo giuridico individua, pertanto, una necessità pratica e razionale.

<sup>20</sup> Questa nozione di obbligo giuridico è teorizzata, per esempio, in Austin (1998 [1832]: 11-15).

Come il modello empirico dell'obbligo giuridico, anche quello normativo è stato declinato in modi diversi<sup>21</sup>. La declinazione del modello normativo più vicina a quella teorizzata da Hobbes è la variante razionalista. Tale variante, che ha le sue radici nella tradizione giusnaturalista medievale (soprattutto nella versione non-volontarista del giusnaturalismo scolastico), può essere sintetizzata nella tesi che un obbligo giuridico esiste nella misura in cui una prescrizione dell'autorità soddisfa determinati criteri di razionalità. In questo approccio, dunque, l'obbligo giuridico è concepito come una direttiva razionale: vi è un obbligo giuridico di comportarsi così come la razionalità pratica impone. Conseguentemente, soltanto riconoscendo l'intrinseca razionalità di ciò che un obbligo giuridico stabilisce è possibile spiegare adeguatamente la nozione di obbligo giuridico. Ciò equivale a istituire una connessione analitica, o concettuale, tra un obbligo giuridico e determinate ragioni pratico-giustificative. In tal modo, la nozione di razionalità pratica viene riconosciuta come una dimensione essenziale della definizione di obbligo giuridico.

La tesi che la concezione dell'obbligo giuridico di Hobbes è normativa, piuttosto che empirica (e, su questa base, è differenziabile da quella di Bentham e Austin), può essere ulteriormente precisata e giustificata sulla base di due ordini di considerazioni, che svilupperò nelle due sottosezioni seguenti.

### 3.1 Considerazioni filosofico-generalì

La considerazione della concezione teorizzata da Hobbes come una variante del modello normativo dell'obbligo giuridico trova una prima articolazione e giustificazione in tesi che hanno carattere filosofico-generale, in quanto riguardano la visione della libertà soggettiva elaborata dal filosofo inglese. Tale visione va considerata coerente con il riconoscimento del carattere normativo, piuttosto che empirico, dell'obbligo giuridico. In questo contesto, a rilevare è, innanzitutto, il fatto che Hobbes (2001 [1651]: 64) definisce la libertà naturale del soggetto come "l'assenza di impedimenti esterni" che possono sottrarre al soggetto il "potere di fare" ciò che vorrebbe fare. Questa idea di libertà, che descrive la condizione dell'individuo nello stato di natura, trova corrispondenza nella caratterizzazione hobbesiana della "libertà dei sudditi" – la libertà che possiedono coloro che, abbandonato lo stato di natura, vivono nello stato civile. Infatti, per Hobbes (2001 [1651]: 107), nello stato civile, "LIBERTÀ significa (propriamente) assenza di opposizione (per opposizione intendo degli impedimenti esterni al movimento)". Di conseguenza,

21 Soltanto per limitarsi alle declinazioni contemporanee di tale modello, vi sono la concezione formale – per una teorizzazione di questa concezione si veda Kelsen (1934 e 1945) –, la concezione sociale – per una teorizzazione di questa concezione si vedano Hart (1994), Coleman (2001) e Shapiro (2011) –, la concezione interpretivista – per una teorizzazione di questa concezione si vedano Dworkin (1986) e Stavropoulos (2014) – e la concezione razionalista – per una teorizzazione di questa concezione si vedano Beyleveld e Brownsword (1986), Hurd (1999), Raz (1999) e Finnis (2011).

“un UOMO LIBERO è colui che non è ostacolato nel fare ciò che vuole nelle cose che è in grado di fare con la propria forza e il proprio impegno” (Hobbes 2001 [1651]: 108; corsivi nell’originale).

Una dimensione importante di questa concezione di libertà – libertà come assenza di impedimenti, opposizioni e ostacoli – consiste nel fatto che fattori quali la paura, la coercizione e il potere assoluto sono *limiti* ma non *negazioni* della libertà di un soggetto. Per Hobbes (2001 [1651]: 108; corsivo nell’originale), infatti, “paura e libertà sono compatibili” di modo che quando, per esempio, un soggetto “paga il suo debito soltanto per *paura* di essere imprigionato”, la sua condotta è “l’azione di un uomo in *libertà*”. Di conseguenza, “tutte le azioni compiute dagli uomini negli stati per *paura* della legge sono azioni che si ha *libertà* di non compiere”<sup>22</sup>. Hobbes sottolinea altresì che “la libertà del suddito è compatibile con il potere illimitato del sovrano” (2001 [1651]: 109). In sintesi, dunque, né paura, né coercizione, né potere assoluto costituiscono *negazioni* della libertà degli individui che vivono nello stato civile, in quanto questi ultimi si trovano nella condizione di esercitare la loro libertà, sia pur in una forma limitata.

Al contrario, per Hobbes (2001 [1651]: 109) le leggi civili – le norme di diritto che creano obblighi giuridici – costituiscono (non meri impedimenti ma) la negazione stessa della libertà dei soggetti, poiché “la libertà dei sudditi risiede soltanto nelle cose che il sovrano ha permesso quando ha regolato le loro azioni”. Conseguentemente, soltanto in quelle tipologie di comportamenti tralasciate dalle leggi civili “gli uomini hanno la libertà di fare ciò che la loro ragione suggerirà come più proficuo per se stessi” (Hobbes 2001 [1651]: 109). Ciò significa che in presenza di un obbligo giuridico non vi è alcuna libertà; corrispondentemente, la libertà esiste solamente nella misura in cui un individuo non è assoggettato ad alcun obbligo giuridico, il quale costituisce non un mero *ostacolo* – una limitazione parziale – alla libertà soggettiva (e, quindi, qualcosa di compatibile con quest’ultima, così come lo sono la paura, la coercizione e il potere politico), ma piuttosto una *negazione* – una compressione totale, non meramente parziale – della libertà.

Le affermazioni precedenti evidenziano che, nella costruzione filosofica di Hobbes, l’obbligo giuridico non è concettualmente riducibile a un fatto, o a un complesso di fatti. Da un lato, vi sono, infatti, i vincoli di carattere fattuale, quali la paura, l’esistenza di un apparato coercitivo e l’instaurazione di un potere assoluto. Questi sono compatibili con il riconoscimento della (limitata) libertà individuale. Dall’altro lato, vi è il diverso tipo di costrizione che origina nelle leggi civili e vanifica, al punto tale da eliminare piuttosto che semplicemente comprimere, la libertà degli individui. L’obbligo giuridico appartiene a questa seconda tipologia di costrizione, la cui natura non è fattuale, ma normativa. Infatti, se Hobbes considerasse gli obblighi giuridici entità fattuali, dovrebbe riconoscerne la compatibilità con la libertà individuale. Al contrario, nel pensiero di Hobbes gli obblighi giuridici sono intesi come incompatibili con la libertà dei soggetti. In sintesi, ragioni di coerenza interna al sistema di pensiero hobbesiano giustificano la

<sup>22</sup> Hobbes (2001 [1651]: 108; corsivi nell’originale). Si veda anche Hobbes (2019 [1651]: 38-39).

tesi che coercizione e obbligo sono concettualmente eterogenei e mutualmente irriducibili. Dal momento che la coercizione è una forma di necessità fattuale che non nega la libertà di un individuo, l'obbligo giuridico, che è inteso come la negazione della libertà, è da considerarsi come un tipo di necessità diversa da quella fattuale associata con la coercizione, ossia, come una necessità normativa.

Ciò implica altresì che per Hobbes la (mera) coercizione non è sufficiente a creare obblighi giuridici. Nella filosofia di Hobbes, dunque, si trova una distinzione analoga a quella, utilizzata da H.L.A. Hart (1994 [1961]: 82-91) per criticare il giuridpositivismo empirico di Austin, tra (a) l'essere costretti, o forzati ("being obliged"), in quanto minacciati da una qualche sanzione, e (b) l'aver un obbligo ("having an obligation"), in quanto posti in presenza di un dovere. La prima espressione si riferisce a uno stato di fatto; la seconda descrive una condizione normativa. Pertanto, il pensiero politico e giuridico di Hobbes ha le risorse concettuali per distinguere la costrizione vissuta da chi viene avvicinato da un bandito che gli intima di consegnare tutto ciò che possiede, minacciando la vittima di morte o di sequestro, e la costrizione avvertita da colui al quale l'autorità politica (sovrano o suo delegato) prescrive una determinata condotta. Nel primo caso, il soggetto è *costretto*, ma non ha alcun obbligo; nel secondo caso, invece il soggetto è obbligato a – ha un vero e proprio obbligo di – tenere la condotta prescritta dall'autorità politica.

La distinzione (profonda e concettuale) tra coercizione e obbligo può essere espressa anche nei termini seguenti. Per Hobbes, un individuo non perde la sua libertà in presenza di un apparato coercitivo, in quanto in tale situazione egli rimane libero di scegliere come comportarsi (ed eventualmente anche compiere azioni che saranno sanzionate). Al contrario, coloro che hanno un obbligo perdono la facoltà di scelta, dal momento che sono posti di fronte solamente a una condotta (normativamente) possibile. Ciò significa anche che la situazione di chi è assoggettato a un obbligo giuridico non è concettualmente analoga a quella di chi viene minacciato da un bandito di strada. Nel secondo caso, il soggetto ha perso parte della sua libertà, in quanto (in considerazione della situazione di fatto nella quale il soggetto si trova) le sue opzioni sono limitate a poche possibilità, quali, ad esempio, quella di consegnare ciò che possiede al bandito, quella di (provare a) fuggire e quella di reagire alla minaccia anche a costo di mettere a repentaglio la propria vita. Tuttavia, il fatto che esistano diverse opzioni disponibili (sia pur limitate e tutt'altro che allettanti) indica che in presenza di una coercizione il soggetto ha ancora margini, sia pur esigui, di libertà. Invece, nel primo caso, il soggetto non ha altre opzioni (coerenti con il riconoscimento dell'obbligo giuridico) se non quella di porre in essere la condotta obbligatoria. Infatti, qualunque altra opzione costituirebbe una violazione dell'obbligo giuridico che il soggetto ha assunto. Pertanto, per poter essere libero, il soggetto deve necessariamente violare l'obbligo giuridico, il quale, finché esiste, non lascia alcun margine di condotta alternativa. In altre parole, in presenza di un obbligo vi è soltanto un'opzione (normativa) disponibile, in quanto la scelta di una qualsiasi altra opzione, per quanto fattualmente possibile, implicherebbe la dissoluzione dell'obbligo stesso. Al contrario, la coercizione rende una condotta alternativa a quella imposta semplicemente svantaggiosa o poco appe-

tibile, ma non fattualmente o normativamente impossibile. Infatti, tale condotta alternativa è perfettamente compatibile con l'esistenza della coercizione stessa.

In conclusione, la teorizzazione hobbesiana della libertà degli individui nello stato civile giustifica la tesi che la coercizione non è sufficiente a creare obblighi giuridici, in quanto un soggetto che è assoggettato a un potere coercitivo rimane libero, ossia, non obbligato, mentre un individuo che è vincolato da un obbligo giuridico ha rinunciato alla sua libertà. La coercizione, pertanto, non sta in una relazione di continuità concettuale con l'obbligo giuridico.

### 3.2 Considerazioni teorico-giuridiche

Il secondo ordine di considerazioni che specificano e validano l'interpretazione della concezione dell'obbligo giuridico teorizzata da Hobbes come una variante del modello normativo piuttosto che del modello empirico è di carattere teorico-giuridico. In questo contesto, va ricordato che le tesi teorico-giuridiche di Hobbes sono parte integrante di un progetto volto a fornire una fondazione, o giustificazione razionale, della convivenza politica. Come indicato nella seconda sezione di questo saggio, infatti, nella sua elaborazione politica e giuridica Hobbes non è interessato né esclusivamente né principalmente a determinare le condizioni di effettività del potere politico e delle direttive che esso emana – le leggi civili e, quindi, il diritto positivo. Piuttosto, Hobbes intende mostrare che la transizione dallo stato di natura allo stato civile costituisce una scelta razionale. Nella prospettiva individualista, quale è quella che sottende la teoria politica e giuridica di Hobbes, tale dimostrazione non è né banale né irrilevante, in quanto la questione se per un individuo sia razionale rinunciare a una condizione favorevole per sé stesso – godimento del diritto a ogni cosa e assenza di obblighi che impongono restrizioni alla sua possibilità di azione – e accettare una situazione, almeno presuntivamente, meno attraente – quella dello stato civile nel quale, sovrano a parte, tutti gli individui godono di diritti limitati e sono sottoposti a doveri che li costringono a porre in essere condotte non necessariamente corrispondenti ai loro desideri – è una questione essenziale. La costruzione di Hobbes è finalizzata proprio a illustrare che per un individuo vivere nello stato civile è razionalmente giustificabile, in quanto, tutto considerato, ciò costituisce una condizione vantaggiosa per tale individuo. L'approccio complessivo della proposta politica e giuridica di Hobbes è, quindi, normativo, piuttosto che descrittivo. Analogamente, i concetti che Hobbes utilizza svolgono una funzione principalmente normativa piuttosto che descrittiva: essi sono volti a fornire una giustificazione razionale dell'instaurazione di una comunità politica.

La finalità normativo-giustificativa del progetto filosofico-politico e teorico-giuridico di Hobbes può essere riformulata in termini che la pongono direttamente in relazione alla questione dell'obbligo giuridico, ossia, in funzione della distinzione fondamentale tra (mero) potere e autorità (intesa come potere legittimo). L'impostazione generale di Hobbes è rivelatrice dell'interesse preminente per la seconda nozione piuttosto che per la prima. Ciò emerge in particolare dal fatto che Hobbes

(2001 [1651]: 102; corsivo aggiunto) si occupa di stabilire i “*diritti* di sovranità” e il “*diritto* di dominio” da parte del sovrano politico, ossia, di determinare il *diritto* di governare, piuttosto che il semplice *fatto* del governo. Inoltre, Hobbes (2001 [1651]: 80; corsivo aggiunto) definisce il fenomeno giuridico in funzione della “parola di chi comanda *per diritto* [by right] sugli altri”. L’ordinamento giuridico, quindi, è inteso da Hobbes come il prodotto di un potere legittimo, ossia, dell’autorità, e non come la conseguenza dell’esercizio di un potere meramente esistente nei fatti ed efficace. E, nella misura in cui l’ordinamento giuridico si riferisce a stati normativi – le situazioni di diritto, non le situazioni di fatto – e questi comprendono i diritti soggettivi, anche ciò che limita, comprime, o vanifica l’esercizio di questi ultimi – l’obbligo giuridico appunto – non può che essere concettualmente omogeneo con essi e, quindi, avere carattere normativo piuttosto che fattuale.

Che la dimensione normativa sia costitutiva dell’idea di obbligo giuridico, così come quest’idea è teorizzata da Hobbes, trova ulteriore conferma nella discussione hobbesiana della relazione tra diritto soggettivo e obbligo giuridico. Nella costruzione teorica di Hobbes gli individui che vivono in uno stato civile hanno obblighi giuridici soltanto nella misura in cui hanno rinunciato (volontariamente, ossia, per mezzo della stipulazione di un contratto) ai loro diritti soggettivi. Per Hobbes (2001 [1651]: 65), infatti, “un uomo si dice obbligato o costretto” nella misura in cui “ha in un modo o nell’altro abbandonato o ceduto il suo diritto”. Ciò significa che la natura dell’obbligo giuridico risiede nell’assenza di un diritto soggettivo: laddove vi è un diritto soggettivo, non vi è alcun obbligo giuridico; e laddove vi è un obbligo giuridico, il soggetto non ha alcun diritto<sup>23</sup>. Dal momento che il diritto soggettivo è concettualizzato da Hobbes come una condizione normativa, ossia, come una pretesa giustificata da ragioni pratiche – nella costruzione di Hobbes, i diritti soggettivi non individuano meri stati di fatto, ovvero, capacità che un soggetto di fatto possiede, ma titoli, o status, normativi – anche la condizione corrispondente alla rinuncia a un diritto soggettivo – l’obbligo giuridico – non può che avere carattere normativo – quello tipico delle restrizioni razionalmente giustificate – non fattuale – quello tipico delle incapacitazioni ad agire in un dato modo. In quanto nozione derivata da quella (per Hobbes naturale e, quindi, originaria) di diritto soggettivo, dunque, l’obbligo giuridico condivide lo stesso carattere – normativo appunto – del diritto soggettivo. Nel trattare l’obbligo come una rinuncia al diritto soggettivo, il quale è inteso in termini normativi, allora, Hobbes iscrive anche l’obbligo giuridico all’orizzonte normativo: in questa concezione, avere un obbligo giuridico è una forma di ‘dover essere’ non una forma di ‘essere’.

Allo stesso modo, le norme giuridiche, tanto quelle che regolamentano l’esercizio dei diritti soggettivi degli individui quanto quelle che introducono obblighi, costituiscono standards pratico-normativi volti a influenzare il ragionamen-

23 Si noti che la nozione di diritto soggettivo, per Hobbes, è precedente, temporalmente e concettualmente, rispetto a quella di obbligo giuridico. In altri termini, il diritto soggettivo è un concetto primitivo, mentre l’obbligo giuridico è un concetto derivato.

to pratico dei consociati, intesi come soggetti razionali. Per Hobbes, dunque, un obbligo giuridico non è riducibile a un mero comando del sovrano che *di fatto viene* abitualmente *obbedito* dalla generalità dei consociati e che, quando violato, innesca un meccanismo sanzionatorio – questa è la concezione imperativista dell’obbligo giuridico teorizzata dai principali esponenti del giuspositivismo empirico. Al contrario, nella costruzione di Hobbes l’obbligo giuridico individua un comando che *deve essere obbedito*. Proprio su questa base – il costituire una forma di ‘dover essere’, piuttosto che una forma di ‘essere’ – gli obblighi giuridici possono essere tenuti distinti, sotto il profilo concettuale, dagli imperativi emanati da chi detiene il potere politico e sostenuti da un apparato coercitivo che li rende effettivi.

Le riflessioni presentate sino a questo punto permettono anche di ribadire che nel pensiero di Hobbes l’obbligo giuridico non deriva dal mero assoggettamento a una costrizione, fisica o psichica. Ciò non significa, tuttavia, che l’obbligo giuridico non incorpori anche un elemento di costrizione; né che tale costrizione non possa essere imposta al soggetto agente contro la sua volontà e attraverso meccanismi coercitivi. Infatti, in quanto negazione della libertà, l’obbligo giuridico contiene inevitabilmente un elemento di costrizione, poiché esso rende determinate condotte non-opzionali per i suoi destinatari. Per la medesima ragione, la dimensione coercitiva è frequentemente associata con l’esistenza di un obbligo giuridico. Tuttavia, la funzione che tale dimensione svolge non è definitoria, o costitutiva: la mera presenza della *coercizione* non definisce l’obbligo giuridico, il quale è una forma di imposizione *giustificata*, che può essere, ma non è necessariamente, supportata da una sanzione coercitiva. Su tale base, l’obbligo giuridico si distingue dalla mera coazione, che, come indicato in precedenza, per Hobbes non nega la libertà individuale, ma ne limita solamente la sfera di applicazione. Nel quadro concettuale teorizzato da Hobbes, allora, il potere causale e coercitivo delle direttive dell’autorità politica – potere coercitivo che, di norma, si trova in tutti i sistemi giuridici a noi conosciuti – è semplicemente un meccanismo ausiliario, per quanto importante, per motivare i soggetti a ottemperare ai propri obblighi giuridici. Tuttavia, la capacità di questi ultimi di indirizzare le condotte (di soggetti razionali) è indipendente, e va tenuta concettualmente distinta, da quella assicurata dal meccanismo sanzionatorio.

#### 4. Conclusione

In questo lavoro ho ricostruito e discusso criticamente la concezione dell’obbligo giuridico teorizzata da Hobbes. Nel far ciò ho evidenziato, in particolare, la discontinuità esistente tra tale concezione e la concettualizzazione dell’obbligo giuridico difesa dai principali esponenti del positivismo giuridico empirico. Per quanto Hobbes sia considerato da molti studiosi anche contemporanei come un precursore (o, perfino, come il primo teorico) del positivismo giuridico empirico, in quanto condivide con quest’ultima tradizione del pensiero giuridico la concezione imperativista del diritto, la trattazione hobbesiana dell’obbligo giuridico non è affine a quella

teorizzata dai giuspositivisti empirici. Infatti, per Hobbes, l'obbligo giuridico non può essere definito come il portato del comando emanato dal sovrano e imposto coercitivamente ai suoi destinatari. La concezione dell'obbligo giuridico di Hobbes, quindi, non è né imperativista né empirica. Il modello teorico di obbligo giuridico teorizzato da Hobbes è, al contrario, normativo e razionalista: l'obbligo giuridico si riferisce, cioè, a un 'dover essere' razionalmente giustificato, piuttosto che a un fatto sociale formalmente riconducibile a un atto (imperativo) del sovrano.

Ciò non significa negare la rilevanza dell'idea di comando nella teorizzazione di Hobbes dell'obbligo giuridico. Significa piuttosto sottolineare che la nozione di comando, così come questa è concepita e utilizzata da Hobbes, nel contesto della sua riflessione sull'obbligo giuridico, non è separabile dall'idea di giustificazione razionale e, quindi, non costituisce (solamente) il corrispettivo di un fatto sociale. Infatti, per Hobbes il tipo di comando che può generare un obbligo giuridico è un imperativo che, in virtù della sua origine – l'essere emanato da chi detiene l'autorità politica in una determinata giurisdizione o territorio – fornisce ragioni giustificative per agire. In altre parole, per Hobbes il comando non è un mero imperativo, ma piuttosto un imperativo autorizzato, o giustificato. Analogamente, l'obbligo giuridico, in quanto prodotto di un imperativo proveniente dall'autorità politica, costituisce una nozione (in parte) normativa, dal momento che incorpora non solamente una dimensione fattuale – l'atto imperativo di chi detiene il potere politico – ma anche una dimensione razionale – l'autorizzazione, riconosciuta ai detentori del potere politico, a generare comandi vincolanti per altri.

Nella teorizzazione di Hobbes, queste due dimensioni, sia pur analiticamente distinguibili, sono congiuntamente necessarie e singolarmente insufficienti affinché un obbligo giuridico venga a esistenza. Infatti, da un lato, un comando che non sia autorizzato, o giustificato, è concettualmente impossibilitato a creare obblighi giuridici; dall'altro lato, una ragione giustificativa che abbia un carattere diverso da quello imperativo (come, per esempio, è il caso dei consigli e delle raccomandazioni, che hanno carattere persuasivo, piuttosto che imperativo) non ha le risorse concettuali per produrre obblighi giuridici. Nella proposta teorico-giuridica di Hobbes, dunque, tanto imperatività quanto giustificazione razionale sono elementi necessari per l'introduzione di un obbligo giuridico.

Il quadro teorico che emerge dalla ricostruzione della trattazione dell'obbligo giuridico di Hobbes che ho qui proposto può contribuire a spiegare la difficoltà, rilevata in letteratura, nel collocare concettualmente la proposta filosofico-giuridica di Hobbes, la quale presenta sia concezioni che caratterizzano profondamente il giuspositivismo sia elementi tipici del giusnaturalismo moderno. Anche se in questo scritto non ho inteso prendere posizione sulla questione di quale sia la collocazione storico-teorica del pensiero giuridico e politico di Hobbes, mi pare che lo studio della concezione hobbesiana dell'obbligo giuridico qui articolato abbia almeno indirettamente finito per giustificare le tradizionali incertezze interpretative relative all'inquadramento del pensiero di Hobbes in una specifica tradizione teorica. Infatti, come ho sottolineato in questo lavoro, da un lato, la concezione del diritto di Hobbes è affine a quella del giuspositivismo empirico.

Dall'altro lato, l'idea di obbligo giuridico che emerge dagli scritti di Hobbes è riconducibile a un modello teorico – quello normativo e razionalista – associato con tradizioni giuspositiviste alternative al giuspositivismo empirico – il giuspositivismo concettuale – e, ancor più frequentemente, con approcci teorici giusnaturalisti. Su questa base, mi pare di poter concludere che, a distanza di quasi quattro secoli dalla pubblicazione delle sue opere maggiori, il collocamento teorico del pensiero giuridico e politico di Hobbes rimane elusivo.

## Bibliografia

- Austin J. 1998 [1832], *The Province of Jurisprudence Determined*, Dartmouth: Ashgate.
- Bertea S. 2014, "Law, Shared Activities, and Obligation", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 27: 357-381.
- Bertea S. 2017, "Critical Remarks on Andrei Marmor's Theory of Legal Obligation", *Australian Journal of Legal Philosophy*, 42: 26-46.
- Bertea S. 2019, *A Theory of Legal Obligation*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bertea S. 2024, "What is a Legal Obligation?", in D. Beyleveld e S. Bertea (a cura di), *Theories of Legal Obligation*, Dordrecht: Springer: 27-57.
- Beyleveld D. e Brownsword R. 1986, *Law as a Moral Judgement*, London: Sweet & Maxwell.
- Bobbio N. 1954, "Legge naturale e legge civile nella filosofia politica di Hobbes", in AA.VV. 1954, *Scritti in memoria di Gioele Solari*, Torino: Ramella: 61-101.
- Cattaneo M. 1962, *Il giuspositivismo inglese*, Milano: Giuffrè.
- Coleman J. 2001, *The Practice of Principle*, Oxford: Oxford University Press.
- Deigh J. 2016, "Political Obligation", in A. P. Martinich e K. Hoekstra (a cura di), *The Oxford Handbook of Hobbes*, Oxford: Oxford University Press: 293-314.
- Dyzenhaus D. 2001, "Hobbes and the Legitimacy of Law", *Law and Philosophy*, 20: 461-498.
- Dyzenhaus D. 2012, "Hobbes on the Authority of Law", in D. Dyzenhaus e T. Pogge (a cura di), *Hobbes and the Law*, New York: Cambridge University Press: 186-209.
- Finnis J. 2011 [1980], *Natural Law and Natural Rights*, Oxford: Oxford University Press.
- Fuller L. 1940, *The Law in Quest of Itself*, Chicago: The Foundation Press.
- Gert B. 2010, "Hobbes", in J. Skorupski (a cura di), *The Routledge Companion to Ethics*, New York: Routledge: 88-98.

- Hart H. 1994 [1961], *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon Press.
- Hobbes T. 2001 [ed. or. inglese 1651; ed. or. latina: 1668], *Leviatano*, Milano: Bompiani.
- Hobbes T. 2019 [1642], *De Cive*, Londra: Forgotten Books.
- Hurd H. 1999, *Moral Combat*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kelsen H. 1934, "The Pure Theory of Law", *The Law Quarterly Review*, 50: 474-98.
- Kelsen H. 1945, *General Theory of Law and State*, Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
- Le Bouffe M. 2003, "Hobbes and the Origin of Obligation", *British Journal for the History of Philosophy*, 11: 15-39.
- Leyden von W. 1981, *Hobbes and Locke*, Houndmills: Palgrave.
- Moore S. 1971, "Hobbes on Obligation, Moral and Political. Part One: Moral Obligation", *Journal of History of Philosophy*, 9: 43-62.
- Moore S. 1972, "Hobbes on Obligation, Moral and Political. Part Two: Political Obligation", *Journal of History of Philosophy*, 10: 29-42.
- Murphy M. 1994, "Deviant Uses of 'Obligation' in Hobbes' Leviathan", *History of Philosophy Quarterly*, 11: 281-294.
- Murphy M. 1995, "Was Hobbes a Legal Positivist?", *Ethics*, 105: 846-873.
- Murphy M. 2016, "Hobbes (and Austin, and Aquinas) on Law as Command of the Sovereign", in A. P. Martinich e K. Hoekstra (a cura di), *The Oxford Handbook of Hobbes*, Oxford: Oxford University Press: 339-358.
- Raz J. 1999 [1975], *Practical Reason and Norms*, London: Hutchinson.
- Shapiro S. 2011, *Legality*, Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
- Shiner R. 1980, "Hart and Hobbes", *William and Mary Law Review*, 22: 201-226.
- Stavropoulos N. 2014, "Legal Interpretivism", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Summer 2014 edition, Edward N. Zalta. URL: <http://plato.stanford.edu/archives/sum2014/entries/law-interpretivist/>. (accesso: 18/03/2025)
- Venezia L. 2015, *Hobbes on Legal Authority and Political Obligation*, Houndmills: Palgrave.